

CONSIGLIO REGIONALE - REGOLAMENTO N.:- 6/96 del 21.6.1996 –

Criteri e modalità per la concessione di contributi finanziari per l'organizzazione, adesione e partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale - L.R. 43/73.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato con deliberazione n. 29/7 del 21.5.1996; IL COMMISSARIO DEL GOVERNO non ha riscontrato vizi di legittimità; IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga il seguente regolamento:

Art. 1 L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale intende dare con il presente provvedimento concreta attuazione al disposto dell'art. 12 della legge 7.8.1990, n. 241 recante:

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo, disciplinando i criteri e le modalità per la concessione di contributi connessi alla organizzazione, adesione e partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni. Art. 2 Il presente provvedimento si riferisce a convegni, riunioni ed altre manifestazioni pubbliche, riguardanti le funzioni regionali, così come previsto dalla L.R. 30.11.1973, n. 43, e ne stabilisce le modalità di organizzazione o di adesione nell'ambito delle attribuzioni di competenza del Consiglio regionale. Ai sensi del presente provvedimento i convegni, riunioni, incontri, congressi, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni pubbliche, menzionate negli artt. 1 e 2 della predetta L.R. 43/73, sono più semplicemente denominate «manifestazioni». Art. 3 Sono escluse dalla presente disciplina quelle manifestazioni che, pur comportando oneri a carico del bilancio regionale, sono attuate con specifiche leggi regionali. Art. 4 Per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente art. 2, nell'ambito degli stanziamenti annualmente previsti nel bilancio regionale, l'Ufficio di Presidenza:

1) approva i programmi delle manifestazioni fissando le modalità operative e di spesa nel caso che l'organizzazione sia di sua esclusiva competenza; 2) stabilisce le forme di intervento finanziario nel caso di collaborazione nella organizzazione della manifestazione con altri enti pubblici, attraverso l'accollo dei relativi oneri di spesa, avvalendosi dei concorsi finanziari all'uopo convenuti, ovvero attraverso l'erogazione di un contributo a favore degli enti a cui intende demandare la organizzazione; 3) stabilisce di aderire a manifestazioni programmate dagli organismi di cui al successivo art. 8 mediante la erogazione di un contributo. Art. 5 Qualora l'Ufficio di Presidenza intenda accollarsi gli oneri di spesa inerenti alla manifestazione, avvalendosi del concorso finanziario di altri enti pubblici, lo stesso approva il relativo programma e preventivo di spesa da trasmettere agli interessati, convenendo espressamente con gli stessi l'ammontare dei concorsi finanziari da porsi a loro carico. Art. 6 Nel caso in cui l'Ufficio di Presidenza intenda avvalersi della collaborazione di altri enti pubblici, demandando loro la organizzazione della manifestazione, l'erogazione del contributo è subordinata alle seguenti condizioni:

1) che l'Ente cui sia stata demandata la organizzazione sia ubicato nella Regione o, diversamente, che l'oggetto della manifestazione abbia una particolare rilevanza sociale, economica, culturale, sportiva, artistica o scientifica per la Regione Abruzzo; 2) che il programma ed il relativo preventivo di spesa siano approvati con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza. Art. 7 Le adesioni alle manifestazioni previste al punto 3) del precedente art. 4 sono possibili nel rispetto delle condizioni che seguono:

a) l'iniziativa programmata non deve essere finalizzata al perseguimento di lucro e deve trovare piena corrispondenza con i fini istituzionali del soggetto richiedente; b) l'iniziativa programmata deve assumere rilevanza che si proietti al di fuori dell'ambito locale, ovvero:

- provinciale, regionale, interregionale, nazionale ed internazionale se a carattere culturale, scientifico, sociale, economico; - regionale, interregionale, nazionale, ed internazionale se a carattere sportivo; c) il soggetto richiedente non può godere, per la realizzazione della medesima iniziativa, di altri interventi finanziari concessi da altro organo regionale e può fruire, in un anno, di un solo contributo a carico del bilancio del Consiglio regionale; d) non costituiscono oggetto di valutazione le istanze di contributo volte ad ottenere il sostegno della normale attività del soggetto richiedente. Art. 8 Gli enti pubblici e privati, le associazioni, le fondazioni, i Comitati disciplinati dall'art. 39 del Codice Civile e gli altri soggetti che, in relazione alla organizzazione di singole manifestazioni svolgentesi nel territorio regionale o che riguardano

l'Abruzzo, intendano chiedere l'adesione della Regione al fine di ottenere il contributo finanziario, debbono far pervenire all'Ufficio di Presidenza, almeno 30 giorni prima della realizzazione della manifestazione, apposita istanza con la puntuale indicazione:

- del tipo di manifestazione da realizzare ed il relativo periodo; - del preventivo finanziario della manifestazione in forma dettagliata; - degli Enti o Istituzioni interessati alla realizzazione; - del nominativo cui fa carico la responsabilità dell'iniziativa ed il preciso recapito. Deve, inoltre, dichiarare se è stata avanzata analoga istanza ad altro organo regionale e l'eventuale adesione del medesimo. Gli enti privati, associazioni e fondazioni, ed altri organismi similari, debbono, altresì, essere legalmente costituiti all'atto della presentazione della domanda e devono allegare, alla stessa, copia dello statuto e/o atto costitutivo da cui possa desumersi che gli stessi non perseguono fini di lucro. Art. 9 L'Ufficio di Presidenza, dopo aver accertato la regolarità della richiesta, può aderire alla manifestazione - di norma prima della realizzazione della stessa - e stabilire la concessione di un contributo il cui ammontare non potrà, comunque, essere superiore al 40% della spesa rendicontata. Art. 10 Il soggetto beneficiario del contributo per la realizzazione di una manifestazione è obbligato a trasmettere, al fine dell'erogazione della relativa somma:

1) esauriente relazione sullo svolgimento della manifestazione; 2) ove ne ricorrano le condizioni, gli atti prodotti e la indicazione delle personalità intervenute; 3) dichiarazione, debitamente sottoscritta, concernente:

- l'entità delle entrate con la segnalazione analitica degli Enti o Istituzioni che ne hanno determinato la formazione ed in quale misura; - la segnalazione analitica delle spese sostenute; 4) estremi fiscali del beneficiario del contributo (Enti, Associazioni, Comuni) e dichiarazione dello stesso secondo lo schema

allegato al presente regolamento. La documentazione sopra elencata deve essere trasmessa entro 60 giorni dalla data di conclusione della manifestazione. Art. 11 La concessione dei contributi di cui alla L.R. 43/73 comporta, per i beneficiari, l'obbligo di realizzare le iniziative in maniera conforme a quella programmata.

L'ammontare del contributo concesso può essere rideterminato, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, nei casi di diversa realizzazione della manifestazione rispetto al programma iniziale o qualora il contributo stesso - in concorso con altri finanziamenti concessi da altri enti pubblici o privati - superi l'importo delle

spese effettivamente sostenute. Art. 12 L'elenco dei contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici erogati nel corso dell'esercizio finanziario verranno comunicati dall'Ufficio di Presidenza, per gli adempimenti di cui all'art. 22 della legge 30.12.1991, n. 412 alla Presidenza della Giunta Regionale. Art. 13 Ai sensi dell'art. 12,

1° comma, della legge 7.8.1990, n. 241, il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Il presente Regolamento sarà pubblicato nel «Bollettino Ufficiale della Regione». E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione Abruzzo.

Dato a L'Aquila, addì 21 giugno 1996 Falconio Il sottoscritto in qualità di

in ordine al contributo di L..... concesso dall'Ufficio di

Presidenza del Consiglio regionale con propria deliberazione n. del

.....; DICHIARA -che la manifestazione si è regolarmente svolta nel

rispetto delle ragioni e dei fini che hanno determinato la richiesta di contributo; -che sono stati assolti tutti gli

obblighi, verso il personale impiegato, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in

materia di lavoro e di assicurazioni sociali assumendone a proprio carico i relativi oneri; -che, inoltre, ha

ottemperato a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia fiscale. La presente dichiarazione solleva l'Ente erogatore del contributo da ogni responsabilità per quanto attiene la

osservanza degli obblighi predetti. li Firma